



COMUNE DI BAUCINA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
“USO PARCHI GIOCHI COMUNALI”**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2021

INDICE

ARTICOLO 1 – Oggetto e Finalità

ARTICOLO 2 – Individuazione e ubicazione Aree

ARTICOLO 3 – Apertura e chiusura

ARTICOLO 4 – Norme generali di comportamento

ARTICOLO 5 – Manutenzione parco giochi

ARTICOLO 6 - Sorveglianza dell'Area

ARTICOLO 7 - Sanzioni

ARTICOLO 8 - Uso del Parco in via eccezionale

ARTICOLO 9 - Entrata in vigore

REGOLAMENTO COMUNALE "USO PARCHI GIOCHI COMUNALI"

ARTICOLO 1 ***Oggetto e finalità***

1. Il presente regolamento disciplina l'uso delle aree di proprietà comunale riservate a parco giochi per bambini come individuate all'art.2, al fine di tutelarne la salute, la sicurezza e l'incolumità nonché di garantire la funzionalità del bene pubblico.

ARTICOLO 2 ***Individuazione ed ubicazione aree***

1. Nel Comune di Baucina le aree adibite a parco giochi hanno la seguente ubicazione:
 - Villa Comunale
 - Piazza Vittime della Mafia

ARTICOLO 3 ***Apertura e chiusura***

1. I parchi giochi sono aperti al pubblico tutti i giorni.
2. E' vietato scavalcare la recinzione nell'eventualità in cui i cancelli siano stati chiusi a chiave.

ARTICOLO 4 ***Norme generali di comportamento***

1. Gli utenti del parco giochi hanno l'obbligo di rispettare sia le piante che le attrezzature installate. Chiunque arrecherà danni dovrà risarcirli.
2. Le attrezzature per il gioco dei bambini possono essere liberamente utilizzate, con la dovuta diligenza, osservanza della segnaletica apposta, solo dai bambini di età non superiore a quella riportata all'ingresso del parco (età non superiore ad anni 12).
3. Il corretto uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è garantito dalle persone che li hanno in custodia e che hanno l'obbligo di accompagnare, non abbandonare e sorvegliare i bambini mentre si trovano nelle aree.
4. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità in merito a quanto sopra riportato.
5. E' vietato l'accesso al parco giochi:
 - ai cani o ad altri animali di qualsiasi taglia, anche se provvisti di guinzaglio e/o museruola;
 - alle biciclette o altri velocipedi;
 - ai mezzi a motore; (esclusi quelli utilizzati per la manutenzione del parco).
6. E' vietato altresì:
 - disturbare la quiete pubblica;
 - fumare e bere bevande alcoliche all'interno del parco giochi;
 - creare punti di bivacco;

- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi cestini;
 - utilizzare fiamme e/o accendere fuochi;
 - campeggiare e/o pernottare;
 - calpestare le aiuole, le siepi e salire con i piedi sulle panchine;
 - giocare a pallone nelle aree non provviste di apposite porte;
 - produrre suoni, rumori e schiamazzi tali da arrecare disturbo;
 - soddisfare bisogni fisiologici;
 - danneggiare la segnaletica o l'arredo, i giochi e le attrezzature del parco;
 - l'uso dei giochi da parte di soggetti di età superiore ad anni 12;
 - cogliere fiori, estirpare piante.
7. L'Amministrazione comunale provvede ad installare apposita segnaletica per informare gli utenti dei divieti e delle disposizioni di cui al presente regolamento.
 8. La Polizia Locale verifica il rispetto delle presenti norme regolamentari e procede alla contestazione delle eventuali violazioni ed all'applicazione delle sanzioni di legge ordinando se necessario il ripristino dello stato dei luoghi.
 9. Chiunque arreca danni alla segnaletica, all'arredo, ai giochi è obbligato al risarcimento dei danni stessi.

ARTICOLO 5 ***Manutenzione parco giochi***

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria del parco giochi e delle relative infrastrutture ed attrezzature è demandata all'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 6 ***Sorveglianza dell'area***

1. Il parco giochi di Via Vittime della Mafia è sorvegliato h. 24/24 mediante impianto di videosorveglianza. La visione delle immagini da parte del personale autorizzato potrà essere utilizzato al fine dell'individuazione dei responsabili di eventuali danni dovessero essere riscontrati oltre che di comportamenti inopportuni che venissero segnalati.

ARTICOLO 7 ***Sanzioni***

1. Per quanto non diversamente normato dalla legge, viene applicata, per le violazioni al presente Regolamento Comunale e alle disposizioni impartite nei consequenziali provvedimenti autorizzatori una sanzione amministrativa che varia da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 secondo quanto previsto dall'art.7-bis del D.lgs. n.267/2000 oltre al risarcimento dei danni arrecati.

ARTICOLO 8 ***Uso del parco in via eccezionale***

1. L'Amministrazione comunale può organizzare nell'area adibita a parco giochi manifestazioni a carattere artistico, culturale e ricreativo, compatibili con le caratteristiche dell'area stessa.
2. I soggetti interessati possono chiederne l'utilizzo, per analoghe ragioni, al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale il quale può rilasciare l'idoneo atto di assenso per lo svolgimento di attività ritenute meritevoli.

3. Le richieste vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricezione e gli atti di assenso vengono rilasciati sulla base della valutazione circa la rilevanza sociale dell'attività che si intende svolgere. L'atto di assenso comporta il pagamento di una somma che verrà determinata nello stesso atto.
4. In ogni caso l'utilizzo del parco e del giardino non preclude al pubblico l'accesso.
5. Chiunque utilizza il parco giochi deve provvedere al ripristino immediato dei luoghi e risponde dei danni cagionati nel periodo di utilizzo.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore al termine della scadenza del termine di pubblicazione dello stesso all'albo on-line.

